



# COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasette e questo giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 21,45, in seconda convocazione, nella sala consiliare, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. **20**

Del

**14.03.2007**

OGGETTO: ENTRATE COMUNALI – Regolamento per la disciplina  
– Modifica artt. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 13 ed inserimento art.  
8/bis e 13/bis.

Sono presenti, dei n. 20 consiglieri assegnati al Comune, n. 17 come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<i>Latini Denise</i>		X	<i>Nencioni Walter</i>	X	
<i>Turbini Alessio</i>	X		<i>Casini Stefano</i>	X	
<i>Capecchi Federigo</i>	X		<i>Migliorini Enzo</i>	X	
<i>Campatelli Giovanni</i>	X		<i>Fedi Alessandro</i>	X	
<i>Lottini Irene</i>	X		<i>Spini Andrea</i>	X	
<i>Signorini Massimiliano</i>	X		<i>Agostini Gianfranco</i>	X	
<i>Benincasa Cristina</i>	X		<i>Ciampolini Filippo</i>	X	
<i>Ferrara Giuseppe</i>	X		<i>Bazzani Massimo</i>	X	
<i>Campriani Angelita</i>		X	<i>Bardi Simone</i>		X
<i>Senesi Massimo</i>	X		<i>Bellucci David</i>	X	
			Ed il Sindaco <i>Campinoti Andrea</i>	X	

PRESIEDE il Sig. Campatelli Giovanni

PARTECIPA il Segretario Generale dott. Antonio Favara, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Ferrara - Lottini – Bazzani

ASSESSORI PRESENTI: Betti Francesco - Gabbrielli Cristina – Aliberti Carmine – Iozzi Carlo  
– Borghini Roberto

Al momento della votazione sono presenti n. 19 componenti il Consiglio Comunale ed assenti i consiglieri Campriani e Bardi.

(N. 20)

OGGETTO: ENTRATE COMUNALI – Regolamento per la disciplina – Modifica artt. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 13 ed inserimento art. 8/bis e 13/bis.

---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto “ENTRATE COMUNALI – Regolamento per la disciplina – Modifica artt. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 13 ed inserimento art. 8/bis e 13/bis.”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 del responsabile del settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 19
ASTENUTI	n. 2 (Bazzani, Ciampolini)
VOTANTI	n. 17
VOTI FAVOREVOLI	n. 17
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 18 del 28.02.2002 con la quale venne approvato il regolamento per la disciplina delle entrate comunali;

Vista la Legge n. 296 del 27.12.06 contenente “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - LEGGE FINANZIARIA 2007” ed in particolare i commi 156, 161, 162, 163, 164, 165 e 173 dell’articolo unico ;

Ravvisata la necessità di dover apportare, alla luce delle innovazioni contenute nella normativa sopra citata, modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento onde renderlo conforme alle nuove disposizioni e, precisamente, di modificare le disposizioni regolamentari sotto precisate in relazione ai seguenti commi dell’articolo unico della legge finanziaria :

articolo regolamento modificato	Comma della finanziaria di riferimento
Art. 1 comma 2	Comma 161 e 162
Art. 5 comma 1	Comma 161 e 162
Art. 6 commi 2 e 3	Comma 161 e 162
Art. 7 comma 3	Comma 161 e 162
Art. 8 commi 1 e 2	Comma 161 e 162
Art. 8/bis aggiunto	Comma 166
Art. 10 comma 3	Comma 161 e 162
Art. 13 comma 3/bis	Comma 161 e 162
Art. 13/bis aggiunto	Comma 168

### DELIBERA

1) Di apportare al regolamento comunale per la disciplina delle entrate le variazioni di seguito riportate:

- Al comma 2 dell'art. 1, alla parola "liquidazione", sono aggiunte le parole "di entrate patrimoniali".
- Al comma 1 dell'art. 5, alla parola "liquidazione", sono aggiunte le parole "di entrate patrimoniali".
- Ai commi 2 e 3 dell'art. 6, alla parola "liquidazione", sono aggiunte le parole "di entrate patrimoniali".
- Al comma 3 dell'art. 7, alla parola "liquidazione", sono aggiunte le parole "di entrate patrimoniali".
- L'art. 8, è così rinominato:  
"Attività di liquidazione delle entrate patrimoniali e accertamento in rettifica e d'ufficio delle entrate tributarie".  
Il comma 1 dell'art. 8 è così sostituito:  
"1. L'attività di liquidazione delle entrate patrimoniali e accertamento in rettifica e d'ufficio delle entrate tributarie, se non diversamente stabilito nel regolamento dei singoli tributi, dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino."  
Al comma 2 dell'art. 8, la parola "liquidazione", è sostituita dalle parole "accertamento in rettifica e d'ufficio".
- All'art. 8, è aggiunto l'art. 8/bis avente il titolo "ARROTONDAMENTI" di seguito riportato:
- "1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo."
- Al comma 3 dell'art. 10, la parola "liquidazione", è sostituita dalle parole "accertamento in rettifica e d'ufficio".



- Al comma 3/bis dell'art. 13, le parole "della liquidazione", sono sostituite dalle parole "degli accertamenti in rettifica e d'ufficio".
  - Dopo l'art. 13, è aggiunto l'art. 13/bis avente il titolo "IMPORTI MINIMI" di seguito riportato:
  - "Fino alla concorrenza di € 3,00 il versamento di tributi non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi."
- 2) di approvare gli artt. 1, 5, 6, 7, 8, 8/bis, 10, 13, 13/bis con le modifiche e aggiunte apportate al precedente punto 1), come di seguito riportato:



TESTO ORIGINARIO ARTICOLI DI REGOLAMENTO	TESTO ARTICOLI COME MODIFICATI
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>Oggetto e finalità del regolamento</b></p> <p>1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.08.2002 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.</p> <p>2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi pubblici, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.</p> <p>3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno, altresì, lo scopo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;</li> <li>b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;</li> <li>c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente;</li> <li>d) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità;</li> <li>e) migliorare l'informazione e la chiarezza dell'attività amministrativa in materia fiscale;</li> <li>f) ridurre al minimo il contenzioso tributario.</li> </ol> <p>4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.</p> <p>5. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>Oggetto e finalità del regolamento</b></p> <p>1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.08.2002 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.</p> <p>2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi pubblici, a disciplinare le attività di liquidazione di entrate patrimoniali, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.</p> <p>3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno, altresì, lo scopo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;</li> <li>b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;</li> <li>c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente;</li> <li>d) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità;</li> <li>e) migliorare l'informazione e la chiarezza dell'attività amministrativa in materia fiscale;</li> <li>f) ridurre al minimo il contenzioso tributario.</li> </ol> <p>4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.</p> <p>5. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti.</p>



TESTO ORIGINARIO ARTICOLI DI REGOLAMENTO	TESTO ARTICOLI COME MODIFICATI
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Forme di gestione delle entrate</b></p> <p>1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446:</p> <p>a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267;</p> <p>b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;</p> <p>c) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e mediante procedura di gara, alle Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale art. 113/bis, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 267/2000 i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53;</p> <p>d) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, alle società miste per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53.</p> <p>2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.</p> <p>3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2) debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del servizio entrate. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.</p> <p>4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.</p> <p>5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del comune o loro parenti e affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Forme di gestione delle entrate</b></p> <p>1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione di entrate patrimoniali, di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446:</p> <p>e) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267;</p> <p>f) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;</p> <p>g) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e mediante procedura di gara, alle Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale art. 113/bis, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 267/2000 i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53;</p> <p>h) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, alle società miste per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53.</p> <p>2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.</p> <p>3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2) debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del servizio entrate. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.</p> <p>4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.</p> <p>5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del comune o loro parenti e affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.</p>



TESTO ORIGINARIO ARTICOLI DI REGOLAMENTO	TESTO ARTICOLI COME MODIFICATI
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <b>Soggetti responsabili delle entrate</b></p> <p>1. Sono responsabili delle singole entrate del comune i funzionari dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.).</p> <p>2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.</p> <p>3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <b>Soggetti responsabili delle entrate</b></p> <p>1. Sono responsabili delle singole entrate del comune i funzionari dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.).</p> <p>2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione di entrate patrimoniali, di accertamento nonché sanzionatoria.</p> <p>3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione di entrate patrimoniali, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.</p>



TESTO ORIGINARIO ARTICOLI DI REGOLAMENTO	TESTO ARTICOLI COME MODIFICATI
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali</b></p> <p>1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie, se non diversamente stabilito nel regolamento dei singoli tributi, e patrimoniali, dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.</p> <p>2. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito recapito abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.</p> <p>3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per la legge o regolamento il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.</p> <p>3/bis. Al fine di assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, questi devono essere inviati al luogo di residenza ovvero al luogo ove il contribuente ha eletto il proprio domicilio, ove conosciuto, ovvero al luogo ove ha eletto domicilio speciale ai fini del procedimento. Restano, comunque, salve le norme di legge in materia di notificazione degli atti tributari. La comunicazione di atti o informative deve essere effettuata in modo tale da garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario.</p> <p>3/ter. Prima di effettuare i rimborsi di imposta a seguito di liquidazioni su istanza del contribuente e qualora emerga la spettanza di un importo inferiore a quello richiesto, il Comune a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, invita il contribuente per gli opportuni chiarimenti. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza che il contribuente si sia presentato, il Responsabile del tributo procede all'adozione del provvedimento di rimborso in base agli elementi in suo possesso. La disposizione del presente comma non si applica nel caso di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.</p> <p>4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>Attività di liquidazione delle entrate patrimoniali e accertamento in rettifica e d'ufficio delle entrate tributarie</b></p> <p>1. L'attività di liquidazione delle entrate patrimoniali e accertamento in rettifica e d'ufficio delle entrate tributarie, se non diversamente stabilito nel regolamento dei singoli tributi, dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.</p> <p>2. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito recapito abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.</p> <p>3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per la legge o regolamento il provvedimento di accertamento in rettifica e d'ufficio, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.</p> <p>3/bis. Al fine di assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, questi devono essere inviati al luogo di residenza ovvero al luogo ove il contribuente ha eletto il proprio domicilio, ove conosciuto, ovvero al luogo ove ha eletto domicilio speciale ai fini del procedimento. Restano, comunque, salve le norme di legge in materia di notificazione degli atti tributari. La comunicazione di atti o informative deve essere effettuata in modo tale da garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario.</p> <p>3/ter. Prima di effettuare i rimborsi di imposta a seguito di <del>liquidazioni</del> su istanza del contribuente e qualora emerga la spettanza di un importo inferiore a quello richiesto, il Comune a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, invita il contribuente per gli opportuni chiarimenti. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza che il contribuente si sia presentato, il Responsabile del tributo procede all'adozione del provvedimento di rimborso in base agli elementi in suo possesso. La disposizione del presente comma non si applica nel caso di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.</p> <p>4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.</p>





TESTO ORIGINARIO ARTICOLI DI REGOLAMENTO	TESTO ARTICOLI COME MODIFICATI
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8/bis</b> <b>Arrotondamenti</b></p> <p>1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo."</p>



TESTO ORIGINARIO ARTICOLI DI REGOLAMENTO	TESTO ARTICOLI COME MODIFICATI
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <b>Sanzioni.</b></p> <p>1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 - 472 e 473 del 23.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono irrogate, sulla base dei criteri in essi previsti, dal funzionario responsabile di ciascun tributo, ed entro i limiti minimi e massimi previsti nei rispettivi regolamenti che disciplinano le singole entrate. Nell'irrogazione delle sanzioni e degli interessi moratori si rinvia, altresì, agli art. 10 e 11 della legge n. 212/2000.</p> <p>2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.</p> <p>3. Le sanzioni sono irrogate con apposito provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6), ovvero contestualmente agli avvisi di liquidazione e accertamento quando ne ricorrono le circostanze.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <b>Sanzioni.</b></p> <p>1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 - 472 e 473 del 23.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono irrogate, sulla base dei criteri in essi previsti, dal funzionario responsabile di ciascun tributo, ed entro i limiti minimi e massimi previsti nei rispettivi regolamenti che disciplinano le singole entrate. Nell'irrogazione delle sanzioni e degli interessi moratori si rinvia, altresì, agli art. 10 e 11 della legge n. 212/2000.</p> <p>2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.</p> <p>3. Le sanzioni sono irrogate con apposito provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6), ovvero contestualmente agli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio quando ne ricorrono le circostanze.</p>



TESTO ORIGINARIO ARTICOLI DI REGOLAMENTO	TESTO ARTICOLI COME MODIFICATI
<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> <b>Forme di riscossione coattiva.</b></p> <p>1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e successive modificazioni.</p> <p>2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.</p> <p>3. E' attribuita al funzionario responsabile dell'entrata coattiva o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D.14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, e successive modificazioni, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.L.gs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base dei provvedimenti predisposti dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.</p> <p>3/bis. Prima di effettuare le iscrizioni a ruolo a seguito della liquidazione del tributo in base alle dichiarazioni, il Comune, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, invita il contribuente a fornire chiarimenti, qualora vi siano incertezze riguardanti elementi rilevanti della sua dichiarazione. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza che il contribuente si sia presentato, il Responsabile del tributo procede all'iscrizione a ruolo in base agli elementi in suo possesso. La disposizione del presente comma non si applica nel caso di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.</p> <p>4. E' stabilito annualmente con delibera della Giunta Comunale il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.</p> <p>5. Con la stessa delibera di cui al comma precedente è fissato il limite al di sotto del quale non si procede al rimborso.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> <b>Forme di riscossione coattiva.</b></p> <p>1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e successive modificazioni.</p> <p>2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.</p> <p>3. E' attribuita al funzionario responsabile dell'entrata coattiva o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D.14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, e successive modificazioni, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.L.gs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base dei provvedimenti predisposti dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.</p> <p>3/bis. Prima di effettuare le iscrizioni a ruolo a seguito degli accertamenti in rettifica e d'ufficio del tributo in base alle dichiarazioni, il Comune, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, invita il contribuente a fornire chiarimenti, qualora vi siano incertezze riguardanti elementi rilevanti della sua dichiarazione. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza che il contribuente si sia presentato, il Responsabile del tributo procede all'iscrizione a ruolo in base agli elementi in suo possesso. La disposizione del presente comma non si applica nel caso di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.</p> <p>4. E' stabilito annualmente con delibera della Giunta Comunale il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.</p> <p>5. Con la stessa delibera di cui al comma precedente è fissato il limite al di sotto del quale non si procede al rimborso.</p>

TESTO ORIGINARIO ARTICOLI DI REGOLAMENTO	TESTO ARTICOLI COME MODIFICATI
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13/bis</b> Importi minimi</p> <p>”Fino alla concorrenza di € 3,00 il versamento di tributi non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi.”</p>

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 19
ASTENUTI	n. 2 (Bazzani, Ciampolini)
VOTANTI	n. 17
VOTI FAVOREVOLI	n. 17
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---





# COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

\*\*\*\*\*  
PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale / Giunta Comunale:

avente il seguente OGGETTO:

ENTRATE COMUNALI - Regolamento per la  
disciplina - Modifica artt. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 13 e  
aggiunta artt. 8/BIS e 13/BIS

\*\*\*\*\*  
Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla  
REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 07/10/02

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\*\*\*\*\*  
 Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 07/10/02

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

